



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 70 del Registro

COPIA

Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021. Accertamento della congruenza con le disposizioni attuative dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

L'anno **duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Luglio**, ore 19:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	NESCA Carlo	X	
2	SPAGNOLO Chiara	X	
3	CIARDO Massimo	X	
4	ERCOLANI Antonio	X	
5	PETRACCA Piera Anna	X	

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Milena Maggio.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
Addi: 28/07/2020

Il Responsabile di Posizione
DR.SSA LUISA MIGGIANO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
Addi: 28/07/2020

Il Responsabile di Ragioneria
Dr. Daniel Vito CANNOLETTA

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021. Accertamento della congruenza con le disposizioni attuative dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 122 del 26 luglio 2019 avente per oggetto “*Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2021/2022 – Modifiche al Piano Occupazionale 2019 approvato con deliberazione G.C. n. 144 del 01.10.2018*”;

Atteso che:

- con la sopra richiamata deliberazione, tra l'altro, venivano apportate talune modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e veniva approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021, il tutto come da allegato sub “B” al medesimo atto specificando che preliminarmente alle assunzioni programmate occorreva far ricorso, tramite scorrimento, alle proprie graduatorie vigenti, se esistenti e previa verifica dei presupposti previsti dalla normativa vigente;
- La Giunta Comunale, approvando l'allegato D della predetta deliberazione, autorizzava l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, posizione economica D1, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 con decorrenza dal 01.10.2019 e sino alla conclusione del mandato elettorale, salvo prevedere una risoluzione anticipata con la conclusione della procedura concorsuale per il medesimo profilo professionale pure oggetto di programmazione;

Considerato che con Deliberazione di G.C. n. 142 del 01.10.2019 si è reso necessario apportare talune modifiche alla deliberazione di cui sopra e nello specifico:

- prevedere per la copertura del posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, P.E. D1, una procedura concorsuale ordinaria, anziché l'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altre amministrazioni del comparto e di procedere, nelle more della conclusione di detta procedura concorsuale, all'assunzione a tempo determinato e per la durata di 6 mesi di un medesimo profilo professionale, mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato;
- procedere tramite una ordinaria procedura concorsuale all'assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di n. 2 Istruttori di Vigilanza Cat. C, P.E. C1.

Dato atto che:

- con determinazione Reg. Gen. n. 521 del 05.11.2019 è stata avviata la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, P.E. D1;
- con determinazione Reg. Gen. n. 507 del 18.10.2019 è stata avviata la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 Istruttori Direttivo Tecnico Cat. D, P.E. D1;
- con determinazione Reg. Gen. n. 564 del 27.11.2019 è stata avviata la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo parziale (n. 18 ore settimanali) e indeterminato di n. 2 Istruttori di Vigilanza Cat. C, P.E. C1;

Che le procedure concorsuali avviate con le sopra richiamate determinazioni risultano in fase di svolgimento e che presumibilmente saranno concluse entro l'esercizio in corso, stante altresì l'intervenuto Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, pubblicato in G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020, che ha disposto all'art. 87 co. 5 la sospensione per 60 giorni delle procedure concorsuali dalla data di pubblicazione del prefato Decreto;

Vista la deliberazione di G.C. n. 178 del 3 dicembre 2019 avente per oggetto “*Deliberazione G.C. n. 142 del 01.10.2019. Approvazione modifiche*” con cui si dava atto di indirizzo al responsabile del settore amministrativo, affinché nelle more dell'iter concorsuale avviato per la stabile copertura del posto vacante si procedesse all'assunzione a tempo determinato per la durata di 6 mesi di un istruttore direttivo contabile, cat. D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (n. 18 ore settimanali), per le motivazioni ivi contenute;

Preso atto, tra l'altro:

- delle dimissioni presentate dall'Agente di Polizia Locale Prisca Manco acquisite al prot. n. 1335 del 17.02.2020 a far data dal 01.03.2020, inquadrata con rapporto di lavoro a tempo determinato e

- parziale (n. 30 ore settimanali) con il profilo di Istruttore di Vigilanza, Categoria C1 e con effetti a far data dal 01.03.2020 (contratto in scadenza al 30.06.2020);
- delle dimissioni presentate dall'Ing. Adriano Leone acquisite al prot. n. 1337 del 03.03.2020, inquadrato con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D1 e con effetti a far data dal 04.05.2020 (contratto sino alla conclusione del mandato elettorale);
 - della variazione oraria in diminuzione della durata della prestazione lavorativa del dipendente Ioannis Papa, Agente di polizia locale, cat. giuridica ed economica C1 da n.30 (trenta) a n. 18 (diciotto) ore settimanali a far data dal 01.06.2020 (contratto in scadenza al 31.12.2020);

Considerato che con Deliberazione di G.C. n. 06 del 24.01.2020 si è proceduto a variare in aumento, da 18 ore a 30 ore e a far data dal 01.02.2020, la durata della prestazione lavorativa dei dipendenti sotto riportati al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi, e dei conseguenti atti e procedimenti:

- Luciana Laterza – Istruttore Amministrativo-Contabile - cat. C1;
- Alessandra Ferrari – Istruttore Amministrativo - Sociale – cat. C1;
- Gabriella Mele – Istruttore Amministrativo – Contabile – cat. C1;
- Gabriele Stomeo – Istruttore Amministrativo – Sociale – cat. C1;
- Michela Protopapa – Istruttore Amministrativo – Contabile – cat. C1;

Dato atto che:

- Con Deliberazione di G.C. n. 48 del 22.05.2020 si procedeva ad approvare lo Schema di Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo del dipendente Ing. Adriano Leone del Comune di Gallipoli a tempo parziale per n. 12 ore settimanali per un periodo di tempo decorrente dal giorno della sottoscrizione della convenzione e fino al 30.06.2020;
- Con Deliberazione di G.C. n. 53 del 03.06.2020 si autorizzava la proroga sino al 31.12.2020 del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (18h settimanali) dell'istruttore direttivo contabile, Dott. Daniel Vito Cannoletta;
- Con Deliberazione di G.C. n. 63 del 21.07.2020 si procedeva ad approvare lo Schema di Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo del dipendente Arch. Antonio Bleve del Comune di Corsano a tempo parziale per n. 18 ore settimanali per mesi due;

Preso atto del quadro normativo vigente in materia, come da ultimo delineato, e in particolare:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e smi secondo cui “*ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*”;
- l'art. 1, comma 557-bis, della legge n. 296/2006 secondo cui “*ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*”;
- l'art. 1, comma 557-ter, della legge n. 296/2006 secondo cui in caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;
- l'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 secondo cui “*ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che ha abrogato l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che gli enti soggetti al patto di stabilità interno negli anni 2014 e 2015 “*procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile*”;
- l'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 secondo cui “*fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015*”;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, secondo cui “*le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall' articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 (...). In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall' articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018*”;
- l'art. 35-bis, comma 1, del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, secondo cui “*Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale*”;
- l'art. 1, comma 479, lett. d), della legge n. 232/2016 secondo cui “*ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: (...) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”;

Considerato che per la programmazione delle assunzioni flessibili la spesa di riferimento risulta essere

quella determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 7/3/2017;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Atteso che la novella disposizione normativa di cui all'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la determinazione del Responsabile del settore economico finanziario Reg. Gen. n. 279 del 07.07.2020 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2016-2018 e dal bilancio di previsione finanziario

annualità 2018, il valore della percentuale del Comune di Gagliano del Capo, dato dal rapporto tra la spesa di personale sulle entrate correnti, è pari al 24,18%, come attestato dal prospetto allegato alla prefata determinazione n. 279/2020 (Allegato 1, punto 2), e pertanto inferiore al valore della soglia di virtuosità;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

Richiamata la circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ove si richiama in particolare quanto di seguito specificato:

<<1. Al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011).

2. La tabella contenuta nell'art. 4, comma 1, del Decreto rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori-soglia di riferimento. In base al secondo comma dell'art. 4, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia>>.

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Servizio finanziario prot. n. 2875 del 19.05.2020 dalla quale si evince che:

- la spesa di personale prevista nel corso del corrente esercizio finanziario sarà inferiore rispetto a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 e che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente sarà inferiore al 50% tanto per il 2019 quanto per il corrente esercizio finanziario;
- Il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, è inferiore ai valori soglia più bassi, in base alla fascia demografica di appartenenza del Comune, ai sensi del Decreto interministeriale per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni (pubblicato sulla [G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020](#)), ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019;

Considerato, pertanto, che si rende necessario accertare la congruenza del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 26 luglio 2019, integrato e modificato dalle successive delibere di G.C. sopra richiamate n. 142/2019 e 178/2019, con le disposizioni attuative dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 proprio al fine di tener conto della normativa vigente in materia e sopra descritta;

Vista la legge di conversione del D.L. 162 del 30.12.2019 cosiddetto "decreto mille proroghe" art. 17 c.1-bis, che consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione dei piani triennali, di procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga all'art. 91, comma 4, del TUEL, quindi anche per posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi;

Rilevato che in riferimento a quanto disposto dalla predetta deliberazione n. 122/2019 per lo scorrimento di graduatoria approvata con Determinazione Reg. Gen. N. 147 del 12.04.2019 per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo Sociale Cat. C1, previa verifica dei presupposti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza tempo per tempo vigente, è stata già esperita la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34

bis del D. Lgs. n. 165/2001 mediante richiesta prot. n. 1406 del 04.03.2020;

Precisato che prima di procedere all'instaurazione di ogni rapporto di lavoro dovrà verificarsi il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”*;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere n. 01 rilasciato in data 28.07.2020, acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 4289 del 28.07.2020, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Precisato che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

Ritenuto non necessario fornire la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto con l'aggiornamento normativo del presente atto non si determina una maggiore spesa complessiva del personale;

Tenuto conto che questo Ente:

- Ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2020-2022, giusta deliberazione di G.C. n. 43 del 12.05.2020;
- A seguito della ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico del Comune non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, giusta deliberazione di G.C. n. 47 del 22.05.2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 in data 25.01.1999 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego approvato con deliberazione G.C. n. 83 del 06.05.2014;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile su questo, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

di accertare la congruenza del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 122 del 26 luglio 2019, integrato e modificato dalle successive delibere di G.C. n. 142/2019 e 178/2019, con le disposizioni attuative dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 proprio al fine di tener conto della normativa vigente in materia ed in premessa descritta;

di dare atto che il piano occupazionale, delineato dalla Deliberazione di G.C. n. 122 del 26 luglio 2019, integrato e modificato dalle successive delibere di G.C. n. 142/2019 e 178/2019, è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale e, in ogni caso, non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006;

di dare atto, altresì, di quanto disposto dalla determinazione del Responsabile del settore economico finanziario Reg. Gen. n. 279 del 07.07.2020 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, pari al 24,18%, inferiore pertanto al valore della soglia di virtuosità ex art. 4, comma 1 del predetto Decreto;

di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 28.07.2020, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

di riservarsi la facoltà di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

di demandare all'Ufficio Personale l'adozione degli atti necessari per dare concreta attuazione alla presente deliberazione, nonché la sua pubblicazione sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

di precisare che prima di procedere all'instaurazione di ogni rapporto di lavoro dovrà verificarsi il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari di riferimento e/o di finanza pubblica ovvero dell'equilibrio

pluriennale di bilancio;

di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

di disporre che in base al principio contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, il presente atto troverà rappresentazione nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Carlo NESCA

Il Segretario Generale
Dr.ssa Milena Maggio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 18/09/2020 _____ al _____ 03/10/2020 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 18/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Milena Maggio

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

[] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio